



**BANDO PER LA CONCESSIONE
di CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE
per la copertura di spese di gestione**

a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 e per il calo del fatturato sul Fondo ex art. 39 del D.L. 104 del 2020

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL BANDO, INTERVENTI PREVISTI E PROVENIENZA DELLE RISORSE

1. Attraverso il presente bando, adottato in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.12.2021, il Comune di Sarnonico, promuove la concessione a favore delle attività economiche operanti sul proprio territorio, come meglio individuate di seguito, di contributi a fondo perduto per la copertura di spese di gestione.
2. L'intervento previsto da questo bando è finalizzato a sostenere la continuità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, avuto riguardo degli effetti economici avversi della pandemia da Covid-19 sul tessuto economico locale. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.
3. L'intervento previsto da questo bando è finanziato attraverso le risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate a questo Comune con DPCM 24 settembre 2020 per quanto riguarda le spese di gestione e per il calo di fatturato a valere sul Fondo ex art. 39 del D.L. 104 del 2020.

**ARTICOLO 2
BENEFICIARI**

1. Possono risultare beneficiarie dell'intervento le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, soddisfino tutti i seguenti requisiti:
 - a. si qualifichino come microimprese o piccole imprese, di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 ¹;
 - b. svolgano, alla data di presentazione della domanda ed attraverso una o più unità operative (unità locali) ubicata/e nel territorio del Comune di Sarnonico, un'attività commerciale, nei settori corrispondenti ai **codici ATECO riportati nell'allegato B**, oppure un'attività artigianale, rientrando nei requisiti di cui alla Legge-quadro per

¹Ai sensi della vigente normativa si definisce:

- **microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;**
- **piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro**

che esercitano un'attività commerciale o artigianale ovvero di commercio agricolo

l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443, e che hanno subito la chiusura ai sensi della normativa vigente;

- c. Dimostrare di avere avuto spese di gestione dal 01 marzo al 31 dicembre 2021 per almeno € 500,00;
- d. siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- e. non siano in stato di liquidazione o di fallimento, oppure non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- f. siano titolari di partita IVA;
- g. siano in grado di rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato;
- h. non abbiano debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Sarnonico. Non è considerato in posizione debitoria chi abbia avuto accesso alle procedure di rateizzazione e sia in regola con i versamenti relativi;
- i. rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

2. Per le imprese esercenti attività commerciali, l'esercizio, a titolo principale o secondario, di un'attività fra quelle corrispondenti ai codici ATECO di cui all'allegato B, dovrà risultare dalla visura dell'impresa, estraibile dal Registro delle Imprese.

3. Per le imprese artigiane, costituirà condizione necessaria per l'accesso al contributo, risultare iscritti alla sezione I dell'Albo delle imprese artigiane, tenuto dalla CCIAA.

4. Sono altresì ammessi al contributo in oggetto, gli imprenditori agricoli che integrino i requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), e g), ed esercitino, sul territorio del Comune, attività di vendita, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

5. La scelta dei settori e dei codici statistici richiamati risulta coerente con le specificità ed i bisogni del territorio comunale. Il Comune di Sarnonico ha ritenuto infatti di conformare il presente bando alle caratteristiche della propria realtà economica locale, sia in termini di attività ammissibili sia nella definizione dei criteri di priorità per l'assegnazione degli aiuti (contributi).

6. Il Soggetto richiedente non deve avere contenziosi di natura tributaria ed extratributaria con il Comune di Sarnonico alla data di pubblicazione del presente bando. Qualora il soggetto non fosse in regola il sostegno non verrà erogato.

7. Sarà ammessa la presentazione di una sola istanza per impresa.

ART. 3 NATURA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo si configura come ristoro, a fondo perduto, in toto o in parte delle spese di gestione, sostenute dall'impresa per l'attività commerciale, artigianale o di vendita del prodotto agricolo, svolta attraverso una o più unità locali insediate nel Comune di Sarnonico nell'esercizio 2020.

3. Costituiscono spese di gestione ristorabili, gli esborsi sostenuti **dal 01 marzo 2020 al 31 dicembre 2020**, per far fronte alle seguenti voci di costo:

- locazioni immobiliari/canoni;
- utenze/energia/telefono/riscaldamento/canoni televisivi/SIAE/assicurazioni e RCT/licenze/tariffa igiene ambientale;
- noleggio attrezzature;
- pulizie;
- costi del personale dipendente;
- costi amministrativi (elaborazione dati, paghe, ecc)
- spese straordinarie gestione covid (es. acquisto plexiglass, igienizzazione, ecc)
- spese di sicurezza aziendali;
- spese per la formazione ed informazione del personale dipendente

4. Le spese di cui è richiesto in toto o in parte il ristoro devono risultare documentate da regolari fatture (o altri titoli aventi valore probante equivalente, qualora ne ricorrano le condizioni) intestate al beneficiario e regolarmente quietanzate. Non sono ammissibili autofatture, né il ristoro dell'IVA eventualmente versata rispetto alle spese di gestione affrontate.

ARTICOLO 4 DOTAZIONI FINANZIARIE ED ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione è pari ad € 33.221,00 di cui € 22.221,00 a valere sui fondi assegnati al Comune dal DPCM 24 settembre 2020 per l'anno 2021, ed € 11.000,00 dall'art. 39 del D.L. 104 del 2020 per l'anno 2020.
2. Il contributo è concesso nella forma del fondo perduto ed è determinato dal quoziente risultante dalla divisione fra il budget stabilito ed il numero delle domande presentate che soddisfano i requisiti di cui al presente bando.
3. **L'importo minimo di contributo sarà pari ad € 500,00.** e l'importo massimo non potrà eccedere le spese di gestione dichiarate nella domanda. Nel caso dovesse risultare un numero di domande tale da non superare l'importo stanziato, le somme non utilizzate potranno essere proporzionalmente distribuite tra i beneficiari sino all'esaurimento delle risorse.

ARTICOLO 5 CONDIZIONALITÀ EX ANTE E AIUTI DI STATO

1. Richiamato quanto previsto dall'art. 4 co. 3 DPCM 24 settembre 2020, le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (tutti gli ambiti esclusa agricoltura e pesca), oppure del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (ambito agricoltura). E' esclusa la possibilità di erogazione a titolo di eventuali altri regimi di esenzione per categoria.
2. Per rendere applicabile quanto previsto dal comma precedente, l'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni ed alle procedure stabilite dal Decreto n. 115 del 31 maggio 2017,

inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017. Il Comune assicura quindi l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti - RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria. In caso di aiuti ad azienda nel settore agricolo verrà utilizzato il sistema interoperativo SIAN, con i vincoli pertinenti.

3. I regimi "de minimis" prevedono dei massimali di aiuto da rispettare nel triennio. In particolare il Reg. (UE) 1407/2013 stabilisce che un massimale di 200.000,00 euro concedibile nell'arco di tre esercizi finanziari debba essere applicato ad ogni impresa unica. Nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per "impresa" si intende "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento"; la Commissione europea sottolinea che, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbono essere considerate un'impresa unica". Ai fini del regolamento europeo applicabile, dunque, per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Da ricordare, infine, che per stabilire il momento della concessione degli aiuti "de minimis", ai fini del calcolo del massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante (atto di concessione da parte del Comune). Per quanto concerne l'espressione "esercizio finanziario", con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell'impresa, poiché non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, è stabilito che si deve intendere l'esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta). Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile, ovvero, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si dovrà tenere conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

E' ribadito che gli aiuti in de minimis sono concedibili solo se "trasparenti", ovvero quelli per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l'equivalente sovvenzione lorda.

Il rispetto di tali vincoli (ammontare degli aiuti diretti, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o altri aiuti per il valore equivalente), e degli altri vincoli imposti (cumulo, obbligo di restituzione aiuti illegittimi, oltre alle funzioni di controllo, il RNA e il registro equivalente per il settore agricolo, rafforzano e razionalizzano le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie, anche di quelli di dettaglio non richiamate espressamente.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 6 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

1. Il Responsabile del Procedimento del Comune procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

2. Al termine delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità, fatta salva la previa attivazione, ove possibile, del soccorso istruttorio, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo, determinandone per ciascuna l'importo liquidabile.

3. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il soggetto richiedente deve presentare la domanda di contributo **entro le ore 12.00 del 21.02.2022**.

2. La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo l'allegato A al presente bando, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo (pari a € 16,00), regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La sottoscrizione può avvenire con firma digitale o olografa. Essa dovrà essere corredata di:

- documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;

3. La domanda deve essere presentata corredata dalla documentazione di cui al paragrafo precedente esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo di PEC del Comune di Sarnonico: comune@pec.comune.sarnonico.tn.it
- tramite posta raccomandata A/R, facendo fede la data di arrivo della raccomandata al Comune di Sarnonico, all'indirizzo Comune di Sarnonico, via Mendola, 1 38011 Sarnonico (TN);
- a mano, recandosi di persona presso l'ufficio segreteria/protocollo del Comune di Sarnonico in via Mendola, 1 in orario di apertura;

4. Saranno ritenute irricevibili le domande:

- pervenute oltre il termine sopra indicato;
- pervenute secondo modalità diverse da quelle elencate;
- non redatte secondo il modello di cui all'allegato A del presente bando;
- prive di firma del soggetto titolato alla sottoscrizione della domanda;
- prive della documentazione obbligatoria elencata al paragrafo seguente.

5. La domanda potrà essere eventualmente ritirata soltanto prima della data di approvazione dell'elenco dei beneficiari, con atto da indirizzare all'Amministrazione nelle forme di cui al comma 3.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la presentazione della domanda di accesso al contributo sarà intesa – anche ai fini dell'iscrizione del beneficio ricevuto nel Registro nazionale aiuti di Stato - quale preventiva accettazione del medesimo, ove concesso, nella misura determinata dall'Amministrazione, compatibilmente con la capienza del massimale degli aiuti concedibili ai sensi della disciplina degli aiuti “de minimis”, di cui all'art. 5.

7. È ammissibile una sola richiesta di contributo per ogni partita IVA non cumulabile per più attività.

Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quella precedentemente inoltrata.

ARTICOLO 8 OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del contributo si obbliga a:

- riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dal Comune in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo, in tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Per i documenti antecedenti alla data di ricevimento della comunicazione del CUP o per altri documenti in cui il CUP non sia stato riportato correttamente per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP con aggiunta manuale sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario;
- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;

- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento";
- produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta.

ARTICOLO 9- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Gli esiti delle valutazioni saranno approvati con determina del Segretario comunale e pubblicati sul sito del Comune di Sarnonico nella sezione Amministrazione Trasparente al link: <https://www.comune.sarnonico.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Criteri-e-modalita>
2. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
3. Entro il termine di quindici giorni dalla suddetta pubblicazione, avente valore di notifica, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.
4. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune. A tale codice dovranno riferirsi tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti al finanziamento.

ARTICOLO 10 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per ciascun intervento, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche indicate negli articoli precedenti.

ARTICOLO 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati (allegato A e allegato B) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: comune@comune.sarnonico.tn.it oppure telefonando al 0463 831263.
3. Il Responsabile del Procedimento è individuato nel segretario comunale, che si avvale della collaborazione degli uffici comunali.
4. In osservanza dell'art. 25 della Legge provinciale n. 23/1992 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;

- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Sarnonico.

5. Le determinazioni adottate a conclusione dei procedimenti di concessione di cui al presente bando potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, entro 60 giorni dalla notifica degli stessi o comunque dalla conoscenza del loro contenuto, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.

ARTICOLO 12 CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica, anche a campione, da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 13 DECADENZA/REVOCA

1. Il diritto al contributo decade quando, prima dell'effettiva liquidazione del contributo medesimo, si verifichi una delle seguenti condizioni:

✓ apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa beneficiaria;

✓ messa in liquidazione del beneficiario;

✓ cessazione dell'attività del beneficiario;

✓ cancellazione del beneficiario dal Registro delle Imprese;

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali connesse.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 14 TUTELA DELLA PRIVACY OVVERO DEI DATI PERSONALI

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

ARTICOLO 15 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sarnonico indirizzo di posta elettronica comune@comune.Sarnonico.tn.it. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Avviso, ai sensi dell'art.6 par.1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
3. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
4. Ai sensi dell'art.77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
5. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Sarnonico è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Sarnonico.
6. Modalità di trattamento e conservazione -Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art.32 RGPD e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n.2/2017.

ARTICOLO 16

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Sarnonico che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

ARTICOLO 17

DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato, integralmente e comprensivo dello schema di domanda, per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line e sul Sito Internet del Comune di Sarnonico: www.comune.sarnonico.tn.it, nella Sezione della Trasparenza.

ARTICOLO 18

ALLEGATI

Allegato A – domanda di ammissione al contributo

Allegato B – Elenco dei codici ATECO corrispondenti alle attività commerciali ammessi a contributo